

Regolamento recante modifica del regolamento sugli impianti a fune

Adottato dall'Autorità ferroviaria norvegese il 26 giugno 2025 ai sensi della legge del 22 maggio 2017 n. 29 sugli impianti a fune, articolo 4, cfr. decisione di delega del 22 maggio 2017 n. 633

Nel regolamento del 20 dicembre 2022, n. 2383 sugli impianti a fune (regolamento sugli impianti a fune), sono apportate le seguenti modifiche:

L'articolo 2-2 Livello di sicurezza accettabile per gli impianti a fune destinati al trasporto di persone è così formulato:

Tutti gli impianti a fune per il trasporto di persone devono avere un livello di sicurezza accettabile.

Un impianto a fune è considerato dotato di un livello di sicurezza accettabile quando:

- a. è conforme alla documentazione che costituisce la base della licenza di esercizio e delle successive modifiche che sono state comunicate ed elaborate dall'autorità ferroviaria norvegese,
- b. l'impianto a fune è utilizzato in modo sicuro, e
- c. l'impianto a fune è sottoposto a manutenzione e ispezione al fine di accertare che sia in condizioni di funzionamento affidabili.

L'autorità ferroviaria norvegese può richiedere al gestore dell'impianto a fune di rivolgersi a un soggetto terzo indipendente o al fabbricante dell'impianto a fune per documentare la conformità dell'impianto a fune al requisito di un livello di sicurezza accettabile di cui al secondo paragrafo.

L'articolo 2-3 La notifica della costruzione dell'impianto a fune è così formulato:

Una notifica di costruzione di un impianto a fune deve essere inviata all'autorità ferroviaria norvegese, in modo che quest'ultima possa fornire orientamenti sui requisiti del regolamento.

L'articolo 2-4 Requisiti per la licenza d'esercizio e richiesta di una licenza d'esercizio è così formulato:

Per l'esercizio di un impianto a fune è necessaria un'autorizzazione. Preventivamente alla messa in servizio di impianti a fune, l'autorità ferroviaria norvegese deve rilasciare una licenza di esercizio, previa documentazione da parte del richiedente della conformità dell'impianto a fune ai requisiti tecnici e operativi.

La domanda di licenza d'esercizio deve essere presentata all'autorità ferroviaria norvegese su un apposito modulo. La domanda di licenza d'esercizio deve presentare le seguenti informazioni minime:

- a) Documentazione tecnica
- b) Parti pertinenti del sistema di gestione della sicurezza
- c) Documentazione delle assicurazioni e delle garanzie
- d) Certificato di completamento o permesso di utilizzo temporaneo ai sensi della legge sulla pianificazione e l'edilizia, articolo 21-10.

Per le domande di nuova licenza d'esercizio a seguito di una modifica dell'impianto a fune, la domanda deve includere la documentazione tecnica e le parti pertinenti del sistema di gestione della sicurezza. Le lettere c) e d) devono essere presentate se sono pertinenti per la modifica.

La documentazione tecnica deve essere in lingua norvegese, svedese, danese o inglese.

La decisione sulla domanda di licenza di esercizio è presa nel più breve tempo possibile, e comunque entro quattro settimane dal momento in cui tutta la documentazione necessaria sia stata presentata all'autorità ferroviaria norvegese.

Gli impianti a fune per il trasporto di cose devono soddisfare i requisiti di cui al capitolo 5 per ottenere una licenza d'esercizio.

Le teleferiche mobili devono soddisfare i requisiti di cui al capitolo 6 per ottenere una licenza d'esercizio.

Nuovo articolo 2-4 a Requisiti per un nuovo impianto a fune

Un nuovo impianto a fune deve essere conforme al regolamento (UE) 2016/424. Si considera un nuovo impianto a fune anche un impianto a fune assemblato a partire da componenti usati.

Nuovo articolo 2-4 b. Requisiti per la rimessa in funzione di un impianto a fune

Un impianto a fune esistente può ottenere una nuova licenza d'esercizio. L'impianto a fune deve essere conforme alla documentazione originaria dell'impianto e alle eventuali modifiche comunicate all'autorità ferroviaria norvegese e da essa elaborate. L'impianto a fune deve essere mantenuto e in condizioni di funzionamento affidabili.

Le modifiche che non sono state elaborate dall'autorità ferroviaria norvegese saranno riesaminate nell'ambito della domanda e secondo le norme del regolamento per le modifiche degli impianti a fune.

In caso di scadenza della licenza d'esercizio, se la domanda è presentata oltre un anno dopo la scadenza il richiedente deve documentare che l'impianto a fune è conforme al regolamento (UE) 2016/424. Per gli impianti a fune non conformi al regolamento (UE) 2016/424, il richiedente deve documentare che l'impianto a fune è costruito secondo le norme europee armonizzate o presenta un livello di sicurezza equivalente.

L'autorità ferroviaria norvegese può richiedere che la documentazione provenga da un soggetto terzo indipendente o dal fabbricante dell'impianto a fune.

Nuovo articolo 2-4 c Trasferimento di un impianto a fune

Per il trasferimento di un impianto a fune è sempre richiesta una nuova licenza d'esercizio.

In caso di trasferimento di una fune conforme al regolamento (UE) 2016/424, l'impianto deve essere conforme al regolamento (UE) 2016/424 anche dopo il trasferimento. L'impianto a fune deve essere mantenuto e in condizioni di funzionamento affidabili.

In caso di trasferimento di un impianto a fune non conforme al regolamento (UE) 2016/424, il richiedente deve documentare che l'impianto a fune è costruito secondo le norme europee armonizzate o presenta un livello di sicurezza equivalente. Le modifiche apportate all'impianto a fune e i relativi effetti complessivi devono essere conformi al regolamento (UE) 2016/424. L'impianto a fune deve essere mantenuto e in condizioni di funzionamento affidabili.

In caso di trasferimento di un impianto a fune, l'autorità ferroviaria norvegese può richiedere che la documentazione provenga da un soggetto terzo indipendente o dal fabbricante dell'impianto a fune.

Nuovo articolo 2-5 Modifiche di impianti a fune destinati al trasporto di persone

In caso di necessità di apportare modifiche a un impianto a fune destinato al trasporto di persone, la necessità deve essere segnalata per iscritto all'autorità ferroviaria norvegese prima di procedere all'esecuzione della modifica.

L'autorità ferroviaria norvegese valuta se la modifica è significativa ai sensi dell'art. 2-5 a. La notifica di modifica di un impianto a fune deve includere una descrizione della modifica prevista, una descrizione dei componenti sostituiti o aggiunti e una valutazione del rischio con considerazioni relative alle interfacce.

Qualora siano apportate modifiche agli impianti a fune conformi al regolamento (UE) 2016/424, la modifica deve essere conforme al regolamento (UE) 2016/424.

Per la modifica degli impianti a fune non conformi al regolamento (UE) 2016/424, la modifica deve preservare o migliorare il livello di sicurezza dell'impianto a fune.

L'autorità ferroviaria norvegese può richiedere al gestore dell'impianto a fune di rivolgersi a un terzo indipendente o al fabbricante dell'impianto a fune per documentare che la modifica preserva o migliora il livello di sicurezza dell'impianto a fune. La documentazione deve essere presentata all'autorità ferroviaria norvegese.

Nuovo articolo 2-5 a Modifica significativa e nuova domanda di licenza di esercizio

Se la modifica dell'impianto a fune è significativa, le modifiche e i relativi effetti complessivi devono essere conformi al regolamento (UE) 2016/424.

Nel valutare la significatività di una modifica, l'autorità ferroviaria norvegese considera il rischio generato dalla modifica.

In caso di modifica significativa, a seguito della modifica il gestore dell'impianto a fune deve richiedere una nuova licenza d'esercizio per l'impianto a fune. L'impianto a fune non può essere rimesso in servizio fino a quando l'autorità ferroviaria norvegese non abbia rilasciato una nuova licenza d'esercizio a seguito della modifica.

L'articolo 2-13, terzo comma, lettera d), è così formulato:

- d. istruzioni e procedure per
 - i. funzionamento in sicurezza
 - ii. controlli
 - iii. manutenzione

L'articolo 2-14, secondo comma, è così formulato:

Le istruzioni per il funzionamento in sicurezza, i controlli e la manutenzione sono elaborate sulla base delle indicazioni del fornitore, se disponibili. In assenza di indicazioni da parte del fornitore, si seguirà una norma riconosciuta. Le istruzioni indicano chi è responsabile della loro attuazione.

L'articolo 3-12, terzo e quarto comma è così formulato:

Le procedure descrivono i corretti controlli periodici, compresa l'ispezione delle funi e delle strutture portanti dell'impianto a fune. Se sono disponibili descrizioni dei controlli e della manutenzione da parte del fornitore dell'impianto a fune, occorre attenersi alle descrizioni del fornitore. Se non sono disponibili descrizioni dei controlli e della manutenzione da parte del fornitore dell'impianto a fune, si seguirà una norma riconosciuta.

Inoltre, il gestore dell'impianto a fune valuta la necessità di controlli e manutenzione supplementari, o con maggiore frequenza, rispetto a quelli raccomandati dal fornitore o indicati dalla norma.

L'articolo 3-13, primo comma, prima frase è così formulato:

Per gli impianti a fune destinati al trasporto di persone non conformi al regolamento (UE) 2016/424, i relativi componenti e parti strutturali sottoposti a carichi di fatica o sollecitazioni a fatica devono essere sottoposti a prove non distruttive secondo norme riconosciute.

II

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2025.